

**Cassazione Penale - Sezione I, Sent. n. 42321 del 30.11.2010**

*omissis*

**Svolgimento del processo**

1. - Con ordinanza deliberata in data 14 maggio 2010, depositata in cancelleria il 18 maggio 2010 il Tribunale di Genova, quale giudice del riesame, disponeva nei confronti di B.N., la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione prescrivendo altresì che fossero evitati contatti con persone diverse dai familiari conviventi.

Il giudice, in via di premessa, chiariva che tale misura veniva disposta a conferma dell'ordinanza gravata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa in data 10 dicembre 2009 che aveva disposto analoga misura per i seguenti reati:

- capi a) e b), art. 61 c.p., n. 2, artt. 81, 110 e 479 c.p. per avere predisposto certificazioni mediche commissionate dalla s.n.c. X. X. & C, filiale Y. di W. che attestavano l'esistenza di ipoacusie comportanti la necessità di protesi mediche senza aver sottoposto a visita medica i pazienti;

- capo c), artt. 81, 319 e 321 c.p., per aver compiuto in qualità di pubblico ufficiale e di medico otorinolaringoiatra dipendente dell'ASL W. atti contrari ai doveri di ufficio;

- capo d) ed e), artt. 81 e 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, per avere con artifici e raggiri consistiti nella predisposizione di certificazioni mediche false indotto in errore l'ASL W. che pagava la fornitura di protesi acustiche.

Più precisamente, tale conferma era pervenuta dopo che, su istanza del B., il Tribunale del riesame in un primo momento aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, ad eccezione di quello di cui al capo e) - artt. 81, 319 e 321 c.p. - disponendo la liberazione dell'indagato per insussistenza delle esigenze cautelari.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero (che rilevava che se sussisteva il concorso nella truffa ai danni dell'ASL fra l'indagato e i titolari delle ditte fornitrici di protesi acustiche, non era dato escludere la gravità indiziaria per la corruzione) aveva rinviato al Tribunale per nuovo esame ritenendo che "sussiste la lamentata illogicità per contraddittorietà della motivazione. Ed infatti il concorso nella truffa ai danni dell'ASL postula la gravità indiziaria circa la corruzione, poichè la coesione delle condotte del pubblico ufficiale e del privato in riferimento anche al falso in atto pubblico, proietta i suoi effetti sulle conseguenze della violazione dei doveri del primo soggetto, che ne fa mercimonio. Non v'è luogo, pertanto, a sottovalutazioni del compendio indiziario riguardante il B., atteso che l'accordo corruttivo appare coonestato dalla remunerazione per visite di pazienti mai effettuate." (Cass., Sez. 5, 10 marzo 2010, n. 14321, Bocci).

Veniva altresì chiarito che dalle svolte indagini, a seguito di esposto proveniente dall'ASL W., sull'assunzione a sommarie informazioni testimoniali di persone informate sui fatti (tra cui C.N. del Nucleo di Polizia Tributaria sugli accertamenti svolti) L.E. (sul mancato svolgimento di una visita specialistica da parte del B.) V.M. (tecnico audiometrista) e B.P. (infermiera dell'ambulatorio di otorinolaringoiatria sulle modalità di contatto tra gli imputati) si appurava, a seguito di intercettazioni telefoniche e di acquisizione documentale utile ai fini delle indagini che, in base a visite specialistiche mai effettuate da parte del dott. B., con redazione da parte sua di certificazioni mediche che per contro le attestavano,



prescrivendo nel contempo apparecchi acustici ai pazienti non visitati, veniva avviato l'iter amministrativo previsto dal D.M. n. 332 del 1999 in esito al quale vi era da parte dell'ASL l'emissione di mandati di pagamento per le protesi acustiche, la cui pratica era curata dalle ditte "X. & C." s.n.c. filiale Y. (i cui soci erano A.A. e C.A.) e dalla Sonoelettrica di An.An. (figlio di A.A.).

I gravi indizi di colpevolezza dovevano ritenersi sussistenti per tutti i reati.

In particolare quanto:

- al capo a), reato di falso, vi erano da evocare le sommarie informazioni testimoniali di 96 persone; tutte avevano dichiarato di non aver effettuato visite mediche relativamente alla esistente prescrizione medica del dott. B. e di essersi rivolti per la protesi acustica al punto vendita Y. di W.;

- al capo b), reato di falso, vi erano le sommarie informazioni testimoniali di sette persone che avevano tutte dichiarato di non aver effettuato visite mediche relativamente alla esistente prescrizione medica del dott. B. e di essersi rivolti per la protesi acustica alla ditta Sonoelettrica di W. di cui era legale rappresentante An.An., figlio di A. A.;

- al capo c), corruzione, il dott. B. aveva rivestito la qualifica di pubblico ufficiale quale medico specialista in otorinolaringoiatra, dipendente dell'Azienda USL n. W. e, in tale qualità, aveva espresso il proprio potere certificatorio che è alla base della procedura attivata di somministrazione dei dispositivi protesici. Le indagini avevano evidenziato la sussistenza di un accordo tra l' A. e il B. in base al quale quest'ultimo compilava le certificazioni mediche inviategli dal primo venendo remunerato per le visite mai effettuate. Peraltro dal sequestro operato presso l'Y. di W. era emerso che la società aveva autorizzato il dott. B. ad effettuare visite mediche a persone da lei stessa indicate al fine di verificare le loro capacità udite onde diagnosticare l'eventuale necessità di protesi acustiche, incarico che il dott. B. non avrebbe potuto assumere non avendo richiesto alla propria ASL alcuna autorizzazione ed anche per il divieto di cui al D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 7, giusta la sussistenza di un conflitto di interessi;

- capo d) ed e), truffe, vi erano le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti.

1.2. - In merito alle esigenze cautelari il Tribunale le individuava nel pericolo di reiterazione dei fatti, giusto il precedente per truffa risultante dal casellario giudiziario.

2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. A. M., ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione B.N. chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:

a) inesistenza della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, falsa applicazione degli artt. 319, 479 e 640 c.p.; il giudice del riesame avrebbe dovuto affrontare diverse e più rilevanti tematiche. In relazione in particolare ai falsi si sarebbe dovuto verificare la non sussistenza delle condizioni di invalidità dei pazienti, vale a dire che le certificazioni rilasciate attestavano una menomazione non esistente quando per contro era vero il contrario: la menomazione esisteva sussistendo la necessità di una protesi acustica giusta anche la irreversibilità dell'affezione.

Il fatto che non vi sia stato un reale contatto tra medico e paziente realizzava una mera irregolarità procedimentale.

Non dovevano ritenersi integrate inoltre, in concreto, neppure le contestate truffe posto che sussisteva alla base una menomazione audiologica sicchè sul piano clinico i pazienti necessitavano della protesi e il pagamento percepito dalla Y. e la consegna della stessa al paziente non costituiva un ingiusto profitto nè vi era un danno per l'ASL. La motivazione sul punto è comunque insufficiente.



Non sussiste altresì l'ipotesi corruttiva, non essendovi prova di un accordo corruttivo con il prefato. Non ha considerato il giudice del riesame che il tipo di impegno che si era assunto il ricorrente non era teso a ottenere una remunerazione in funzione dello svolgimento di visite specialistiche bensì anche soltanto di esame dei documenti fondanti la richiesta di protesi. b) inesistenza e contraddittorietà della motivazione in merito alle esigenze cautelari concrete: falsa applicazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c); svolgendo il dott. B. la professione medica in ambito meramente privato non ha più alcuna qualifica pubblicistica sicchè in concreto non può reiterare i fatti illeciti;

c) inesistenza della motivazione in merito alla concretezza delle esigenze cautelari in riferimento al tempo trascorso; il ricorrente non ha per vero commesso alcun fatto meritevole di censura e durante il periodo di tre mesi in cui è stato rimesso in libertà dopo l'annullamento, ha tenuto una condotta specchiata. d) inesistenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla significatività cautelare del precedente penale.

### **Motivi della decisione**

3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 - Il primo motivo di ricorso (inesistenza della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) non è fondato e deve essere respinto. La motivazione espressa dal Tribunale è congrua ed esaustiva. Deve per vero rilevarsi che sarebbe stata semmai l'omessa certificazione a concretare la irregolarità procedurale osservata dal ricorrente non l'emissione di un certificato che attesti un'attività mai avvenuta. Non rileva per vero il fatto che la certificazione difficilmente avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello poi realizzato in concreto (trattandosi di persone anziane affette da ipoacusia irreversibile che necessitavano nella maggior parte dei casi di una protesi acustica) ciò che concreta la falsità è proprio l'aver il medico attestato falsamente non che il paziente necessitasse di protesi, ma che quest'ultimo era stato visitato e che era stata constatata la sussistenza di un deficit acustico necessitante una correzione protesica.

3.2. - Con riferimento alle sollecitazioni difensive inerenti alla inesistenza delle ipotesi di truffa va osservato inoltre che, come posto in evidenza dal giudice del riesame, la certificazione, nell'iter amministrativo previsto, è l'atto promotore della procedura di pagamento della protesi, senza la quale la procedura non si poteva attivare. La visita medica all'inizio dell'iter è richiesta a garanzia della sussistenza delle condizioni per l'erogazione del servizio. Non essendo stata regolare la certificazione, diventa irregolare l'intero servizio.

3.3. - In relazione alla censura difensiva attinente alla non ravvisabilità dell'ipotesi corruttiva, il Tribunale ha posto in evidenza come il focus dell'attività illecita posta in essere dal B. non fosse tanto la qualità o il tipo di impegno professionale che egli svolgeva per l'Y., peraltro, in pieno conflitto di interessi con l'ASL e in condizioni di illegittimità non avendo ottenuta alcuna autorizzazione, quanto il fatto che sulla base di tali impegni l'indagato, su sollecitazione dei sodali, non provvedesse a visitare i pazienti rilasciando certificazioni mediche che mettevano in moto la procedura del rimborso.

4 - Anche il secondo motivo di gravame (inesistenza e contraddittorietà della motivazione in merito alle esigenze cautelari concrete) è privo di pregio e va rigettato.

4.1. - Il provvedimento gravato fa specifico riferimento agli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria da cui risulta che il B., anche dopo l'interruzione del rapporto con l'ASL, ha svolto presso l'W. attività ospedaliera non compatibile con la sua pretesa funzione



privatistica.

5. - Da respingersi è altresì il terzo motivo di gravame (censure inerenti alla motivazione circa la concretezza delle esigenze cautelari). Anche sotto questo profilo, il ricorso appare censurare una corretta motivazione del giudice del riesame. Il limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi - inteso nel senso che alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario (ex plurimis, Cass., Sez. un., 22 marzo 2000, Auduino, rv. 215828) - deve essere esteso anche delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione al riguardo così come è stato correttamente svolto.

Non può revocarsi in dubbio per vero la congruità delle affermazioni spese dall'ordinanza impugnata sulla gravità dei reati ascritti, sul precedente penale per truffa, sulla dimostrata capacità di rimanere inserito in strutture ospedaliere che gli consentirebbero comunque di reiterare le condizioni fattuali di base per la commissione di reati di pari indole o natura, indici rivelatori ritenuti dal giudice del riesame legittimamente fondanti una prognosi più che concreta di un attuale pericolo di reiterazione criminale, stanti le minor garanzie che la restituzione in libertà nella fattispecie potrebbe garantire.

6. - Manifestamente infondato è altresì il quarto motivo di gravame (inesistenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla significatività cautelare del precedente penale). Trattasi di mere valutazioni generiche non rilevanti, considerato che un precedente penale ha una sua valenza in sè, in relazione in particolare alla natura del reato commesso e quale indice di personalità, per essere espressione di specifica vita anteatta giuridicamente valutabile a prescindere da qualsivoglia altra considerazione.

7. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.